

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Aprile 2015

Approfondimento su: Enti associativi: il contratto a tutele crescenti.

Mer.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Giov. 16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Enpals Versamento

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Giov. 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Giov. 3

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Notiziario Fitel

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

ENTI ASSOCIATIVI: IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

Il primo dei decreti delegati del Jobs Act ha visto la luce, con la pubblicazione in G.U., introducendo importanti modifiche all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Al momento è il caso di concentrare l'attenzione sul decreto che introduce il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Innanzitutto è bene chiarire che le nuove disposizioni si applicheranno esclusivamente ai lavoratori del settore privato assunti dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, mentre per tutti gli altri continueranno a svolgere piena efficacia le disposizioni precedenti.

Chiarito ciò, vediamo in cosa consiste la riforma.

Cambia, per i neoassunti, la disciplina di tutela in caso di licenziamento illegittimo, in quanto, attraverso la citata modifica dell'art. 18 della L. 300/70, la regola generale riguardante le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di illegittimità del licenziamento diventa l'indennizzo crescente in base all'anzianità di servizio, al posto della reintegrazione nel posto di lavoro.

Di seguito provvediamo, quindi, a riepilogarne l'entità, che il legislatore prevede in maniera differenziata in funzione della tipologia di risoluzione del rapporto:

- discriminatorio, nullo o intimato oralmente: per queste situazioni rimane confermata la reintegrazione nel posto di lavoro (quindi il licenziamento viene annullato fin dalla sua origine) oltre al riconoscimento delle retribuzioni che nel frattempo sono decorse (non meno di 5). In sostituzione della reintegrazione (ma non delle retribuzioni) il lavoratore può chiedere un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale;
- per giustificato motivo o giusta causa: se non ricorrono gli estremi del licenziamento, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione, di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione globale per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità;
- disciplinare: se il giudice, senza alcuna possibilità di valutazione circa la sproporzione del licenziamento, rileva l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, annulla il licenziamento e condanna alla reintegrazione ed al pagamento di un'indennità risarcitoria calcolata con le modalità di cui sopra, comunque non superiore a 12 mensilità;
- con violazione della procedura disciplinare di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori: il lavoratore ha diritto ad un'indennità di importo pari ad 1 mensilità dell'ultima retribuzione globale per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità;
- collettivo o per motivi economici: in caso di licenziamento collettivo (art. 4 e 24 della L. 223/1991) il diritto alla reintegrazione sussiste solo se il licenziamento è intimato senza l'osservanza della forma scritta, mentre nel caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta dei lavoratori, si applica solo l'indennizzo monetario calcolato tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità, al pari di quanto previsto per i licenziamenti individuali di carattere economico.

Nelle imprese fino a 15 dipendenti, il diritto alla reintegrazione è disposto solo nel caso di licenziamento discriminatorio o nullo ovvero in forma orale, mentre l'importo delle indennità sopra descritte è dimezzato, e non può comunque superare il limite di 6 mensilità.

E', inoltre, opportuno evidenziare che nel caso di revoca del licenziamento avvenuta entro 15 giorni dall'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato, con diritto del lavoratore alla retribuzione nel frattempo maturata, senza applicazione di alcuna sanzione.